

# **BGer 2C 336/2020 vom 22. Februar 2021**

Bundesgericht, 2021-02-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_2C\\_336\\_2020](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_336_2020)

FR: TF 2C 336/2020 du 22 février 2021

IT: TF 2C 336/2020 del 22 febbraio 2021

## **Regeste**

Revoca del permesso di domicilio UE/AELS | Cittadinanza e diritto degli stranieri

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Presentata nei termini ( art. 100 cpv. 1 LTF in relazione con l'ordinanza federale del 20 marzo 2020 sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia in relazione al coronavirus [COVID-19; RS 173.110.4]) dal destinatario della decisione querelata ( art. 89 cpv. 1 LTF ), l'impugnativa è ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF, in quanto concerne la revoca di un permesso che espicherebbe altrimenti ancora degli effetti giuridici (art. 83 lett. c n. 2 LTF; DTF 135 II 1 consid. 1.2.1).

### **E. 1.2**

In ragione del carattere devolutivo dei ricorsi interposti, l'insorgente è però legittimato a formulare conclusioni riguardanti solo l'annullamento o la riforma della sentenza del Tribunale cantonale amministrativo. Per quanto direttamente volte alla modifica delle decisioni emesse dalla Sezione della popolazione e dal Consiglio di Stato ticinesi, le sue conclusioni sono quindi inammissibili ( DTF 134 II 142 consid. 1.4).

### **E. 2.1**

Il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio ( art. 106 cpv. 1 LTF ); nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge ( art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ), si confronta di regola solo con le censure sollevate. Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in che consiste la lesione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato ( DTF 134 II 244 consid. 2.1). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali; in effetti, il Tribunale federale tratta simili critiche unicamente se sono state motivate con precisione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 133 II 249 consid. 1.4.2). Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore ( art. 105 cpv. 1 LTF ). Può scostarsene se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF o in modo arbitrario, profilo sotto il quale è esaminato anche l'apprezzamento delle prove (sentenza 2C\_781/2019 del 23 gennaio 2020 consid. 2.2). A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, non tiene inoltre conto di fatti o mezzi di prova nuovi, i quali non possono in ogni caso essere posteriori al giudizio impugnato ( art. 99 cpv. 1 LTF ; DTF 133 IV 343 consid. 2.1).

### **E. 2.2**

Dato che il ricorrente non li mette in discussione, con una motivazione conforme all' art. 106 cpv. 2 LTF , che ne dimostri un accertamento rispettivamente un apprezzamento arbitrario, i fatti che emergono dal giudizio impugnato vincolano il Tribunale federale anche nel caso concreto ( art. 105 cpv. 1 LTF ; DTF 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.2.2; sentenza 2C\_772/2020 del 30 ottobre 2020 consid. 2.2, dalla quale risulta che anche aggiunte e precisazioni formulate liberamente nel testo non possono essere prese in considerazione). Sempre in relazione ai fatti, va nel contempo rilevato che le condizioni per la produzione del doc. C (che porta la data del 1° marzo 2020, e che viene accluso al gravame per attestare che, da quella data, il ricorrente si è trasferito dalla madre e non ha più spese legate alla locazione di un appartamento) non sono date, poiché un simile atto andava immediatamente trasmesso al Tribunale amministrativo ticinese, davanti al quale era pendente la causa ( art. 99 cpv. 1 LTF che permette la produzione di nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore ciò che non è qui il caso; DTF 134 III 625 consid. 2.2; sentenza 2C\_631/2020 del 19 agosto 2020 consid. 3.2).

### **E. 3.1**

Al pari del Consiglio di Stato, la Corte cantonale ha concluso che l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) non garantisce al ricorrente nessun diritto di soggiorno in Svizzera. In particolare, esaminandone la situazione nel dettaglio, ha rilevato che le condizioni per riconoscere allo stesso lo statuto di lavoratore indipendente non erano date (assenza di introiti regolari e sufficienti a garantirne il sostentamento).

### **E. 3.2**

L'insorgente non mette in discussione il ragionamento svolto dai Giudici ticinesi. Ritiene però che, alla luce dei contenuti del doc. C (che porta la data del 1° marzo 2020, e che viene accluso al gravame per attestare che, da quel momento, si è trasferito dalla madre e non ha più spese di alloggio), l'applicabilità dell'accordo sulla libera circolazione delle persone vada ora ammessa in quanto, senza le spese di locazione di un appartamento, i suoi introiti mensili sono di nuovo sufficienti. Nella misura in cui sostiene che la valutazione in merito all'applicabilità o meno alla fattispecie dell'ALC dipenda dai contenuti del doc. C, quindi da un fatto nuovo, che non è stato finora oggetto di nessun accertamento, occorre tuttavia ribadire che di tale allegato non può essere qui tenuto conto (precedente consid. 2.2). Di conseguenza, in assenza di elementi evidenti, atti a mettere in discussione il ragionamento svolto in sede cantonale, anche il Tribunale federale esaminerà il caso solo nell'ottica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) rispettivamente dell' art. 8 CEDU (nello stesso senso, cfr. le sentenze 2C\_874/2019 del 4 novembre 2019 consid. 4 e 2C\_896/2014 del 25 aprile 2015 consid. 3).

### **E. 4**

La procedura riguarda la revoca del permesso di domicilio del ricorrente, che risiede in Svizzera dalla nascita, nel 1975.

#### **E. 4.1**

L' art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI , cui la Corte cantonale si riferisce nel suo giudizio, prevede che il permesso di domicilio può essere revocato se lo straniero ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera. In base all' art. 63 cpv. 2 LStrI ,

nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2017 (RU 2017 6521), applicabile alla fattispecie ( art. 126 LStrI ; sentenza 2C\_1072/2019 del 25 marzo 2020 consid. 7.1), questo motivo di revoca vale anche nei confronti di stranieri che soggiornano regolarmente e ininterrottamente in Svizzera da oltre 15 anni.

#### **E. 4.1.1**

Una violazione qualificata dell'ordine e della sicurezza pubblici ai sensi dell' art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI è data innanzitutto quando gli atti compiuti ledono o compromettono dei beni giuridici particolarmente importanti, come l'integrità fisica, psichica o sessuale. Una simile lesione può però risultare anche dal cumulo di più violazioni di minore entità e, segnatamente, nel caso in cui, benché già più volte condannato, il beneficiario del permesso di soggiorno dimostra di non lasciarsi impressionare dalle condanne comminategli (art. 80 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 [OASA; RS 142.201], nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2018 [RU 2018 3173]; DTF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3; sentenza 2C\_747/2019 del 19 novembre 2019 consid. 5.2 con un'ampia esposizione della giurisprudenza in materia).

#### **E. 4.1.2**

Oltre che in ragione delle condanne subite, una violazione qualificata dell'ordine e della sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 lett. b può essere d'altra parte constatata anche a causa del mancato adempimento - di carattere temerario - di doveri di diritto pubblico o privato ( art. 80 cpv. 1 lett. b OASA , sempre nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2018). Pure in presenza di una situazione di indebitamento, come quella rimproverata in concreto al ricorrente, è dunque necessario che essa sia dovuto a un comportamento colpevole e particolarmente riprovevole, ciò che non va ammesso con facilità ( DTF 137 II 297 consid. 3.3; sentenza 2C\_944/2019 del 26 maggio 2020 consid. 4.3 con rinvii).

#### **E. 4.1.3**

Quando l'indebitamento ha già dato luogo alla pronuncia di un ammonimento ( art. 96 cpv. 2 LStrI ), va in particolare constatato se la persona cui è stato indirizzato ha continuato ad accumulare debiti e non è intervenuto il miglioramento auspicato (sentenze 2C\_354/2020 del 30 ottobre 2020 consid. 2.2; 2C\_573/2019 del 14 aprile 2020 consid. 2.3; 2C\_62/2019 del 14 febbraio 2020 consid. 3.1.1 e 2C\_71/2019 del 14 febbraio 2020 consid. 4.1.2). Decisivo è un confronto tra la situazione al momento dell'ammonimento e quello nel quale la misura prospettata dev'essere presa in via definitiva. Procedendo in tal senso, va anche considerato che chi è sottoposto a un pignoramento di salario ha una possibilità solo limitata di estinguere ulteriori debiti, di modo che alle esecuzioni già in atto se ne possono aggiungere altre, senza che in ciò possa essere necessariamente ravvisato un comportamento temerario (sentenze 2C\_354/2020 del 30 ottobre 2020 consid. 2.2 e 2C\_658/2017 del 25 giugno 2018 consid. 3.2).

#### **E. 4.1.4**

Ritenuto che l' art. 80 OASA si riferiva sia all'art. 62 cpv. 1 lett. c LStrI (fino al 1° gennaio 2018, art. 62 lett. c) che all' art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI , bisogna nel contempo osservare che la questione a sapere se l'indebitamento temerario possa o meno essere considerato anche una lesione qualificata dell'ordine e della sicurezza pubblici ai sensi dell' art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI va giudicata in base all'entità dei debiti (sentenza 2C\_944/2019 del 26 maggio 2020 consid. 4.3 con rinvii). In questo contesto, è difficile stabilire un chiaro limite. Secondo la giurisprudenza, ciò è a esempio il caso davanti a dei debiti per un importo: di fr. 213'790.--

(attestati di carenza beni, sentenza 2C\_928/2019 del 26 febbraio 2020 consid. 4.1); di fr. 188'000.-- (attestati di carenza beni; sentenza 2C\_517/2017 del 4 luglio 2018); di fr. 303'732.95 (attestati di carenza beni; sentenza 2C\_164/2017 del 12 settembre 2017); di fr. 172'543.-- (attestati di carenza beni, cui si aggiungevano esecuzioni per fr. 4'239.--; sentenza 2C\_997/2013 del 21 luglio 2014).

#### **E. 4.2**

Anche in presenza di motivi di revoca, una tale misura si giustifica infine solo se rispetta il principio della proporzionalità, come richiesto dall' art. 96 LStrI rispettivamente, in relazione alla tutela della vita privata e familiare, dall' art. 8 CEDU . Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità devono tenere conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità di quanto gli viene rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il suo grado d'integrazione e il pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero se la misura fosse confermata ( DTF 135 II 377 consid. 4.3).

#### **E. 5.1**

Nel suo giudizio, la Corte cantonale ha ammesso l'esistenza del motivo di revoca di cui all' art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI fondandosi: da un lato, sui precedenti penali del ricorrente; d'altro lato sugli ingenti debiti privati da lui temerariamente accumulati negli anni. Davanti al Tribunale federale, l'insorgente è per contro dell'avviso che le condizioni per applicare la norma citata non siano date. In effetti, indica che le condanne subite, per reati di natura esclusivamente finanziaria, non sono più di attualità. Inoltre, rileva come non ci sia nemmeno la temerarietà richiesta dall' art. 80 cpv. 1 lett. b OASA - nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2018, applicabile alla fattispecie - in relazione al suo indebitamento.

#### **E. 5.2**

Ora, da un lato è vero che, benché siano andate in crescendo e non siano affatto da banalizzare tenendo conto degli importi in discussione, le condanne subite dal ricorrente (cfr. elenco contenuto nel precedente consid. B) non raggiungono ancora - per sé sole - la gravità richiesta per ammettere una violazione qualificata dell'ordine e della sicurezza pubblici (sentenza 2C\_747/2019 del 19 novembre 2019 consid. 5.2 con un'esposizione della giurisprudenza a titolo di paragone e nella quale - sottolineando che si trattava di un caso limite - il Tribunale federale ha confermato l'esistenza di un motivo di revoca in base all' art. 63 cpv.1 LStrI in presenza di sette condanne nell'arco di tredici anni [infrazioni conto il patrimonio, l'integrità fisica, la LStrup] e dell'accumulo di una pena complessiva di 18 mesi di detenzione, 30 aliquote giornaliere e una multa di fr. 2'200.--). Altrettanto vero è però che la situazione debitoria dell'insorgente è grave a tal punto che la soglia per applicare alla fattispecie l' art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI è senz'altro raggiunta (precedente consid. 4.1.4, con riferimento alla giurisprudenza). Come risulta dagli accertamenti svolti dai Giudici ticinesi, che vincolano il Tribunale federale (precedente consid. 2.2), il 2 dicembre 2019 egli aveva in effetti accumulato attestati di carenza beni per fr. 368'968.-- ed esecuzioni per fr. 157'147.--. Constatato il raggiungimento della soglia quantitativa per riferirsi validamente all' art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI , resta quindi da verificare se il suo comportamento possa essere considerato anche temerario; in questo contesto, le autorità sono tenute a presentare seri indizi in tal senso, che spetta poi alla persona indebitata confutare adducendo prove in senso contrario (sentenze 2C\_797/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 4.4 e 2C\_138/2018 del 16 gennaio 2019 consid. 3.2).

### **E. 5.3**

Come anticipato, la Corte cantonale ritiene che la temerarietà sia data. Dopo avere indicato che nel 2006 aveva a carico attestati di carenza beni per fr. 70'579.-- ed esecuzioni per fr. 14'638.--, rileva infatti che l'insorgente ha continuato ad accumulare debiti sia dopo il primo (28 giugno 2010) che dopo il secondo ammonimento (13 giugno 2014), che si richiamava a quello precedente. Detto ciò, prosegue quindi osservando quanto segue: "Pur volendo dare atto al ricorrente di avere proceduto ad alcuni pagamenti rateali in riduzione delle proprie pendenze presso l'UEF (cfr. scritto 22 febbraio 2017, accordi di pagamento sub doc. F allegato alla replica al Governo e doc. C allegato al gravame qui in esame), non si può nemmeno ritenere, a fronte dell'entità degli stessi (compresi tra 50.- fr. 200.- mensili), che egli abbia dato concreta dimostrazione della sua reale intenzione di porre definitivamente rimedio alla sua grave situazione debitoria. Anzi, non si può non evidenziare come egli abbia continuato a contrarre debiti anche dopo la decisione della precedente istanza. Dall'ottobre 2017 nei suoi confronti sono infatti stati emessi ulteriori sei ACB per complessivi fr. 13'968.-, promosse 18 esecuzioni per un totale di fr. 25'309.- ed effettuati quattro pignoramenti per complessivi fr. 14'196.--, tanto che al 2 dicembre 2019 risultavano a suo carico 182 ACB per un totale di fr. 364'968.- ed esecuzioni per un importo complessivo di fr. 157'147.- (doc. N). Come precedentemente illustrato (cfr. supra, consid. 2.3), solo nel corso del 2019 sono state promosse esecuzioni per oltre fr. 25'000.-, importo cospicuo che corrisponde peraltro a più della metà del suo reddito annuo (fr. 41'000.- circa)".

### **E. 5.4**

Prendendo posizione sulla conclusione esposta, il ricorrente sottolinea l'importanza di tenere conto degli sforzi da lui profusi per sanare la situazione debitoria, ovvero del fatto che - per oltre un anno (dal novembre 2017 a fine 2018) - si sarebbe visto pignorare il proprio stipendio nell'ordine di fr. 200.-- mensili. Di conseguenza, chiede che i debiti contratti in tale periodo non siano presi in considerazione e che la temerarietà non sia ammessa, tanto più - aggiunge - se si considera che l'eccedenza mensile di cui ora (dopo essersi trasferito dalla madre) dispone, gli permette di far fronte alla situazione debitoria, evitandone per lo meno un peggioramento.

### **E. 5.5**

Così argomentando, egli si riferisce tuttavia solo al lasso di tempo tra il novembre 2017 e la fine 2018, quando ha avuto luogo il pignoramento di salario, senza considerare che la temerarietà è stata constatata sia prima - in relazione all'aumento dei debiti nonostante gli ammonimenti ricevuti nel 2010 e 2014 - sia dopo, in relazione all'incremento massiccio delle esecuzioni registrato nel corso del 2019.

#### **E. 5.5.1**

Come risulta dal querelato giudizio, nei dieci anni durante i quali è stato anche ammonito a due riprese (2010 e 2014) l'insorgente è infatti passato da una situazione nella quale era gravato da 14 attestati di carenza beni per un totale di fr. 70'579.-- e 13 esecuzioni per un totale di fr. 14'638.-- (2006), a una situazione in cui era gravato da 169 attestati di carenza beni per un totale di fr. 350'302.-- e da 14 esecuzioni per un totale di fr. 20'656.-- (2016). Inoltre, ha continuato a indebitarsi anche in sede di ricorso: sia davanti al Governo ticinese, ovvero prima che gli fosse pignorato il salario; sia nel seguito, siccome al momento in cui i Giudici ticinesi si sono espressi risultava avere attestati di carenza beni per fr. 368'968.-- ed

esecuzioni per fr. 157'147.--.

### **E. 5.5.2**

Nel contempo, dal giudizio impugnato emerge anche che - nel solo 2019 - l'insorgente è stato oggetto di nuove esecuzioni per un importo totale di fr. 25'000.-- (sia nei confronti di enti pubblici che di privati), raggiungendo complessivamente la cifra di fr. 157'147.--, e questo proprio in un periodo in cui egli indicava di avere rinunciato a portare avanti la richiesta di aiuto sociale formulata il 14 agosto 2019, in ragione del fatto che le entrate della sua attività lavorativa indipendente gli permettevano di far fronte al suo mantenimento (al riguardo, cfr. la lettera indirizzata dalla patrocinatrice del ricorrente alla Corte cantonale il 5 dicembre 2019).

### **E. 5.6**

Per quanto contesti il riconoscimento di un comportamento temerario riferendosi alla nuova situazione nella quale si troverebbe (indipendenza economica dovuta al fatto che beneficia dell'ospitalità della madre, presso la quale alloggia gratuitamente), va invece osservato: da un lato, che l'attestazione di cui al doc. C, accluso al ricorso presentato davanti al Tribunale federale, non può essere presa in considerazione (precedente consid. 2.2); d'altro lato, che non si vede come sia possibile smentire un giudizio di temerarietà dato in merito a un comportamento tenuto negli anni scorsi, attraverso la formulazione di semplici propositi per il futuro, che per altro suonano come degli impegni già presi in passato, senza poi essere mantenuti (giudizio impugnato, consid. 4.4, con riferimento al doc. F prodotto davanti all'istanza inferiore).

### **E. 5.7**

In assenza di un'argomentazione atta a mettere in discussione i solidi indizi che risultano dal giudizio impugnato, anche la temerarietà del comportamento tenuto dal ricorrente, richiesta per l'ammissione di un motivo di revoca giusta l' art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI a causa dell'indebitamento da lui accumulato, va di conseguenza confermata (sentenza 2C\_138/2018 del 16 gennaio 2019 consid. 3.2). Come rilevato dalla Corte cantonale, il motivo di revoca di cui all'art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI - a causa dell'indebitamento temerario accumulato in combinazione con la delinquenza - è quindi dato.

### **E. 6**

Infine, con il proprio giudizio il Tribunale amministrativo non ha neanche violato il principio della proporzionalità, il cui rispetto è imposto sia dall' art. 96 LStrI che dall' art. 8 CEDU , norma convenzionale che il ricorrente può richiamare, a tutela della sua vita privata, in considerazione della durata del suo soggiorno in Svizzera ( DTF 144 I 266 ).

### **E. 6.1**

Per giungere alla conclusione che l'interesse alla revoca del permesso di domicilio sia preponderante rispetto all'interesse fatto valere a sostegno del suo mantenimento e che un trasferimento dell'insorgente in Italia - Paese in cui cultura e stile di vita sono nel complesso assai simili a quelli del Cantone Ticino - sia nella fattispecie esigibile, il Tribunale amministrativo ticinese ha proceduto alla ponderazione richiesta su varie pagine, nei considerandi 5 e 6 del proprio giudizio. Davanti al Tribunale federale, l'insorgente si confronta tuttavia con questa ponderazione solo in maniera frammentaria. Al p.to 12 del proprio ricorso, si limita in effetti a rilevare che, "contrariamente a quanto sostenuto dal TRAM": a) egli è nato e cresciuto in Svizzera; b) nel nostro Paese ha un impiego che gli

permette di provvedere al suo debito mantenimento; c) in Patria non ha un alloggio e neppure un impiego; d) convive oggi con sua madre, che lo ospita ( art. 42 cpv. 2 LTF ; sentenza 2C\_874/2019 del 4 novembre 2019 consid. 6.2).

## **E. 6.2**

Sia come sia, nella misura in cui, così esprimendosi, il ricorrente miri a denunciare che la ponderazione degli interessi sarebbe basata su fatti che non corrispondono alla realtà, occorre innanzitutto rilevare che la critica è manifestamente infondata. Da un lato, risulta infatti chiaro che nella loro ponderazione i Giudici ticinesi hanno considerato non solo che l'insorgente è nato e ha sempre vissuto in Svizzera (giudizio impugnato, consid. 5.2 primo paragrafo), ma anche che un trasferimento in Italia comporterà una sua riorganizzazione logistica e professionale (giudizio impugnato, consid. 5.2 ultimo paragrafo). D'altro lato, nemmeno può essere loro rimproverato di non avere tenuto conto del recente trasloco presso la madre e delle sue eventuali conseguenze economiche (diminuzione delle proprie uscite mensili), poiché lo stesso è stato comunicato per la prima volta al Tribunale federale (precedente consid. 2.2).

## **E. 6.3**

Per il resto, va invece ribadito che il risultato cui giunge la Corte cantonale, nell'esercizio del potere di apprezzamento conferitole dalla legge, va condiviso, ragione per la quale alla ponderazione da essa svolta può essere rinviato anche in questa sede.

### **E. 6.3.1**

In effetti, basti qui rilevare che alla lunga durata del soggiorno nel nostro Paese si contrappongono le enormi difficoltà di integrazione che l'insorgente ha dimostrato di avere, sia in relazione al suo forte indebitamento, che dura oramai almeno dal 2006 e che comporta già di per sé un valido interesse pubblico all'allontanamento (sentenze 2C\_62/2019 del 14 febbraio 2020 consid. 4.2; 2C\_797/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 4.4 e 5.2; 2C\_138/2018 del 16 gennaio 2019 consid. 4.2 e sentenza della Corte EDU in re Hasanbasic contro Svizzera dell'11 giugno 2013, n. 52166/09, § 59), sia in relazione al comportamento penalmente rilevante da lui tenuto tra il 2009 e il 2015: che si è aggravato nel tempo, nonostante i due ammonimenti indirizzatigli dalle autorità amministrative e il monito formulato con sentenza penale del 17 marzo 2014, e che - se da solo non permetteva di ammettere il motivo di revoca di cui all' art. 63 cpv.1 lett. b LStrI (precedente consid. 5.2) - non può certo passare sotto silenzio nell'ambito di un apprezzamento complessivo della situazione. Come risulta dalla descrizione contenuta nei considerandi 4.2 e 4.3 del giudizio impugnato, va infatti sottolineato: che l'insorgente ha commesso truffe a più riprese, in parte per mestiere, e su un lasso di tempo lungo (agosto 2012-maggio 2013; inizio 2015-dicembre 2015, con danni per un valore complessivo di fr. 40'585.80), e ne ha pure tentate di altre - sempre per un tempo lungo (aprile 2011-marzo 2013; inizio 2015-dicembre 2015, quando è stato arrestato e posto in carcerazione) -, causando danni nell'ordine di decine di migliaia di franchi, ma rischiando di andare ben oltre, se solo si considera che la tentata truffa per cui è stato condannato nel marzo 2014, aveva per oggetto un importo complessivo di fr. 1'721'244.--; che alle truffe ha accompagnato altri reati (rendendosi colpevole di falsità in documenti, infrazione alla legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione; abuso di impianto per l'elaborazione di dati), e comportamenti che, nonostante non abbiano assunto rilievo penale, non parlano certo a favore di un'integrazione riuscita, andando semmai a completare il quadro in senso

contrario (precedente consid. A, con riferimento al matrimonio fittizio concluso con una cittadina cinese dietro compenso di fr. 35'000.--, come accertato con decreto del 18 giugno 2009 del Ministero Pubblico ticinese).

### **E. 6.3.2**

Contemporaneamente, con la Corte cantonale va pure sottolineato che il ricorrente è divorziato, senza figli e ancora relativamente giovane e che egli è anche libero di trasferirsi nella regione di confine tra Italia e Svizzera, a pochi chilometri da dove ha sempre vissuto. Così facendo, potrebbe infatti mantenere intatto il rapporto con la madre che vive nel Cantone Ticino, con terze persone che risiedono nel nostro Paese, e contenere più in generale pure altri inconvenienti legati al provvedimento di revoca deciso nei suoi confronti (sentenze 2C\_887/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 6.2.1; 2C\_468/2016 dell'11 agosto 2016 consid. 7.2; 2C\_694/2015 del 15 febbraio 2016 consid. 8.2 e 2C\_622/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 5.2.1).

### **E. 7**

Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è infondato e va respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non vengono assegnate ripetibili ad autorità vincenti ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.